

Gli esordi e la critica testuale: maturazione di un metodo

1. In primo luogo desidero ringraziare sinceramente gli amici organizzatori per avermi voluto invitare a prendere parte a questa ‘giornata di rivisitazione’ della personalità umana e scientifica di Franca De Marini Avonzo, sebbene, onestamente, abbia avuto poche occasioni di incontrare di persona la grande Studiosa.

Ricordo chiaramente, tuttavia – e lo abbiamo rammentato poco fa Gloria Viarengo ed io –, la prima volta che ciò avvenne, nel corso del Convegno internazionale di diritto romano tenuto, allora periodicamente, nella sede di Copanello (si trattava dell’edizione del 1994, dedicata alla *Res publica* e al *princeps*)¹. Ero stato ammesso da pochi mesi alla prima edizione del corso del Dottorato catanzarese, dedicato al ‘diritto romano delle obbligazioni’, e coordinato – come è peraltro altrettanto noto – da Mario Talamanca².

In un momento di pausa dei lavori, fui presentato dal mio primo maestro, Giorgio Luraschi, alla professoressa De Marini: ed era presente Gloria che la accompagnava. Ero un ‘ragazzino’, accademicamente parlando, e lei una ‘ragazza’ di appena qualche anno più grande, Insomma, all’epoca eravamo giovanissimi.

Già in quella circostanza notai immediatamente un dato che, successivamente, avrei rilevato ancora nelle occasioni di incontro con la Studiosa genovese³,

* Confesso che non era mia intenzione pubblicare le brevi considerazioni svolte all’interno del ‘seminario’ genovese, anche per la ragione che quelle erano state espresse sulla base di una semplice ‘scaletta’ di altrettanto scarni appunti. Tuttavia, l’affettuosa sollecitazione ma, soprattutto, l’amicizia di Gloria Viarengo mi hanno spinto a rivedere – senza soverchie modifiche, e con l’aggiunta di un apparato di note abbastanza contenuto – la trascrizione dalla registrazione delle mie parole, di cui si è presa cura la Dottoressa Stefania Roncati, che qui ringrazio per la pazienza e la dedizione.

¹ Cfr. F. Milazzo (a c. di), *Res publica e princeps. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del Convegno di diritto romano, Copanello 25-27 maggio 1994*, Napoli 1996.

² Erano stati ammessi, con me, in questo ordine di graduatoria: al primo posto, Olindo Di Popolo, attualmente Giudice del TAR Campania; al secondo, Mariateresa Carbone, ad oggi Professore associato presso l’Università degli Studi ‘Magna Græcia’ di Catanzaro. Io mi ero piazzato al terzo posto.

³ L’ultimo fu il 19 ottobre 2002, in occasione della presentazione, a Genova, della raccolta di *Scritti scelti di diritto romano* del (caro) Professor Carlo Castello. Notai la devozione con la quale diversi ex Dottorandi di quella sede consorziata accolsero e salutarono la Studiosa al suo ingresso nella sala della celebrazione, la quale ricambiò ciascuno con un sorriso, quasi sorpresa di tanto affetto, che parve davvero sincero. Vd. M. Melluso, *Notiziario*, in *Iura* 53, 2002, 425-427.

ossia lo ‘stile’ della persona, che ne faceva una «figura carismatica»⁴.

Pochi minuti di cordialissimo colloquio e mi chiese (ma non per curiosa consuetudine, bensì per sincero interesse) quale fosse l’argomento della mia tesi di dottorato, che apprezzò molto, e non fece neppure mancare l’occasione per complimentarsi anche per il mio primo lavoro sul processo a Gesù⁵. Mi apparve – e ripeto volutamente – la cifra di una persona di grande e naturalmente elegante stile – come è stato sottolineato pure dagli altri relatori –, impressione che si è fissata nella memoria affettiva ancora oggi a me presente.

2. Per queste ragioni, mi scuso in prevenzione se la mia breve conversazione sarà poco sistematica, per quanto abbia meditato a lungo il titolo, ossia *Gli esordi e la critica testuale*. E mi concentrerò intorno ad un profilo estremamente definito, quello che la scienza romanistica denomina di norma ‘interpolazionismo’ (o ‘stagione interpolazionistica’), ma che sarebbe opportuno evocare piuttosto quale ‘critica testuale’⁶. Aggiungendo, qui, in relazione alla *Studiosa*, il sottotitolo *Maturazione di un metodo*.

⁴ Così G. Viarengo, *Introduzione*, in Ead. (a c. di), *Franca De Marini Avonzo signora delle fonti. Atti del Convegno in memoria di Franca De Marini Avonzo (Genova, Aula Magna dell’Università, 9 settembre 2022)*, Torino 2023, XIV.

⁵ M. Miglietta, *Riflessioni intorno al processo a Gesù*, in *Jus* 41, 1994, 147-184, ora in Id., *I.N.R.J. Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, Napoli 2011, 3-55 (stessa indicazione di pagine anche nella seconda edizione ‘accresciuta’, Napoli 2021).

⁶ Vd., per tutti, M. Miglietta, G. Santucci (a c. di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del ‘Seminario internazionale di diritto romano’ e della ‘Presentazione’ del terzo volume dei ‘Iustiniani Digesta seu Pandectae’, Digesti o Pandette dell’Imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011 (con l’addendum a firma di M. Talamanca, *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, e contributi di R. Lambertini, P. Gröschler, Ch. Baldus, K.-H. Ziegler, G. Falcone, F. Gorla, D. Mantovani – con inusuale appendice critica all’intervento di G. Falcone, peraltro ribatuta dallo stesso Studioso panormitano (e cfr. anche il lavoro di Zuccotti, appena oltre ricordato) –, J.M. Rainer e S. Schipani. Una acutissima lettura del volume, e un’analisi lucidissima del tema, si deve, appunto, a F. Zuccotti, *Diabolus interpolator. Per un ritorno della romanistica ad una reale esegesi critica del testo*, in *Legal Roots* 2, 2013, 141-189. Il compianto amico dimostrava, ancora una volta, il suo acume, la sua immensa cultura e la sua conoscenza delle fonti, sia giuridiche sia letterarie, mettendo a nudo – con uno stile poco meno impetuoso della sua consueta prosa, ma non per questo meno incisivo – le fragilità di alcune posizioni espresse nel volume. Probabilmente i corsivi di Zuccotti (e i suoi famosi Vivagni) non lo hanno fatto amare, e ne hanno provocato anche un certo isolamento (non del tutto ingiustificato), ma è certa, e la posso testimoniare, la sua enorme passione per la disciplina romanistica (e per le sue sorti). La sua prematura scomparsa ci ha privati, in ogni caso, di una intelligenza superiore, anche (e forse proprio per questo) snob, e di uno strumento (se mi si consente il termine) di controllo circa la serietà dell’indagine romanistica (sebbene si debba riconoscerlo, anche per onestà verso l’amico, talora guidato da qualche insofferenza di carattere personale).

Del resto, *Questioni di metodo* è l'intestazione generale dell'odierno seminario. E ciò dà vita ad una significativa coincidenza: si tratta, infatti, di un'espressione che Luraschi amava molto, e che fu all'origine della raccolta, da lui curata insieme a Giovanni Negri, di quei contributi al calor bianco, che recavano la nota polemica tra Emilio Betti e Pietro de Francisci in rapporto alla dogmatica odierna e allo studio storico del diritto⁷.

Parlo di maturazione e non già di evoluzione. Evoluzione pare essere maggiormente neutrale: certo indica la progressione di un'idea. Per quanto ho cercato, invece, di cogliere dal pensiero della De Marini, mi sembra di aver notato piuttosto il maturarsi da un seme già molto consistente fin dagli esordi della sua carriera, per giungere alla pienezza scientifica.

Limiterò, pertanto, le mie osservazioni ad un periodo cronologicamente preciso, ovvero a quello compreso tra il primo, grande contributo della Studiosa, cioè quello dedicato a Coesistenza e connessione tra *iudicia publica* e *iudicia privati* (del 1954)⁸ e l'edizione originale della *Critica testuale e studio storico del diritto* (datata 1970)⁹, nel cui titolo si avverte agevolmente l'influsso del suo maestro Orestano¹⁰.

Ieri sera, tra l'altro, nel momento conviviale, parlando della illustre Celebrata, abbiamo avuto occasione di citare per varie ragioni Angelo Ormani. Quando si dice il caso! Io avevo già in precedenza acquistato un esemplare del cosiddetto Digestino milanese¹¹, che era appartenuto allo stesso Ormani, con la sua firma (in cui la vocale finale del nome si trasforma nella maiuscola iniziale

⁷ Vd. *Questioni di metodo* I. *Diritto romano e dogmatica odierna*, Como 1984, in seconda edizione come *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna. Saggi di Pietro de Francisci e di Emilio Betti. Appendici di Gabrio Lombardi, Giuliano Crifò e Giorgio Luraschi*, Como 1997. Sul tema vd. anche, e.g., il recente e interessante saggio di T. Beggio, *Funzione sociale e meritevolezza del diritto privato. Scienza giuridica, politica e ideologia tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento*, in *Storia Metodo Cultura* 1, 2022, 365 ss.

⁸ F. De Marini Avonzo, *Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'*, in *BIDR.* 59-60, 1954, 125-198.

⁹ F. De Marini Avonzo, *Critica testuale e studio storico del diritto. Appunti dalle lezioni introduttive al corso di Egesi delle fonti del diritto romano. Anno Accademico 1969-1970*, Torino 1970 (riedita nel 1975, e nel 2001 con C. Lanza).

¹⁰ Cfr. R. Orestano, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino 1963 (ried. Torino 2021) – peraltro preceduta da diverse opere che facevano riferimento al concetto di studio storico – ma come è noto, intitolata diversamente *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987. Vd., ora, le riflessioni in merito raccolte in M.F. Cursi (a c. di), *La 'Introduzione allo studio storico del diritto romano'.* *Un capitolo della biografia intellettuale di Riccardo Orestano*, Bari 2024.

¹¹ *Digesta Iustiniani Augusti recognoverunt et ediderunt P. Bonfante - C. Fadda - C. Ferrini - S. Riccobono - V. Scialoia*, Milano 1931.

del cognome), e la data di possesso da parte sua del volume, il 1953. In séguito mi capitò di acquisire anche il monumentale lavoro sul dolo processuale di Massimo Brutti¹², ed era anch'esso appartenuto ad Ormanni.

Reperita, infine, sul mercato antiquario, la *Critica testuale* della De Marini, il volume reca la dedica dell'Autrice: «al caro collega Angelo da Franca». Che si tratti di Ormanni lo dimostra una lettera dell'editore del *Grillo parlante*, mensile indipendente, diretta «al Dottor Angelo Armani via Castelfranco 66 Roma», che si è salvata all'interno del volume.

Affiora, pertanto, e con sicurezza un *fil rouge* che lega e col-lega varie esperienze, l'amicizia e molto altro, la De Marini ed Ormanni.

3. Per concretizzare, ora, il fulcro di queste riflessioni, è opportuno concentrare l'attenzione su un'importante pagina ulpianea – ossia quella salvata in D. 47.10.7 pr.-1 – che rappresenta un tassello, ma non per ciò stesso meno importante, della parabola di maturazione del metodo adottato dalla Studiosa, ossia appunto quello che dagli inizi dell'esperienza scientifica approda alla redazione della *Critica testuale*. E mi ricollego, per quanto riguarda il volume degli 'atti' del Convegno in suo ricordo, all'importante contributo di Carlo Lanza¹³.

A riguardo del tema generale, Lanza osserva, tra altro, che «la *Critica testuale* è l'archetipo di una avventura scientifica e ideale. Si abbandona il canone del diritto classico per come costruito nell'Ottocento – ancora saldo, nonostante tutto, per le sue implicazioni pratiche e accademiche – conquistando un territorio pressoché inesplorato. Rispetto al quale il rapporto con le fonti può affrancarsi meglio dalle costrizioni tradizionali. Si obietterà che nel libro c'è di più. Di sicuro, tuttavia a me preme sottolineare che la *Critica testuale* è un modello di fiducia scientifica. Io la riguardo quale inizio di un percorso difficile ma condizionato soltanto da se stessi, dalla propria cultura, dalla propria sensibilità. Nell'ottica della libertà del romanista, in diretto e nuovo legame con le fonti, senza troppi a priori»¹⁴.

Agli esordi della sua «avventura scientifica e ideale», la Studiosa richiamava i temi, a partire, appunto, da un singolo frammento palinogenetico contenuto nel LVII libro *ad edictum* di Ulpiano che tratta della *iniuria* sotto il particolare profilo del concorso di azioni:

D. 47.10.7 pr.-1 (Ulp. 57 *ad ed.* L. 1339): pr. *Praetor edixit: 'qui agit iniuriarum, certum dicat, quid iniuriae factum sit': quia qui famosam actionem intendit, non debet*

¹² Cfr. M. Brutti, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana I-II*, Milano 1970.

¹³ Cfr. C. Lanza, *Critica del testo e tardoantico come superamento del dogmatismo*, in Viaren-go (a c. di), *Franca De Marini Avonzo signora delle fonti cit.* 85 ss.

¹⁴ Lanza, *Critica del testo e tardoantico cit.* 89.

vagari cum discrimine alienae existimationis, sed designare et certum specialiter dicere, quam se iniuriam passum contendit. – 1. Si dicatur homo iniuria occisus, numquid non debeat permittere praetor privato iudicio legi Corneliae praeiudicari? Idemque et si ita quis agere velit ‘quod tu venenum dedisti hominis occidendi causa?’ rectius igitur fecerit, si huiusmodi actionem non dederit. Adquin solemus dicere, ex quibus causis publica sunt iudicia, ex his causis non esse nos prohibendos, quo minus et privato agamus. Est hoc verum, sed ubi non principaliter de ea re agitur, quae habet publicam executionem. Quid ergo de lege Aquilia dicimus? Nam et ea actio principaliter hoc continet, hominem occisum¹⁵ non principaliter: nam ibi principaliter de damno agitur, quod domino datum est, at in actione iniuriarum de ipsa caede vel veneno ut vindicetur, non ut damnum sarciatur. Quid ergo, si quis idcirco velit iniuriarum agere, quod gladio caput eius percussum est? Labeo ait non esse prohibendum: neque enim utique hoc, inquit, intenditur, quod publicam habet animadversionem. Quod verum non est: cui enim dubium est etiam hunc dici posse Cornelia conveniri?

Ai grandi studiosi – quelli che hanno lasciato un segno autentico e sensibile nella disciplina di appartenenza – deve essere riconosciuto il valore. E senz’altro deve essere reso tributo all’autorità e, soprattutto, all’autorevolezza della De Marini. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile scorgere anche qualche elemento passibile di discussione all’interno della loro ingente produzione. Accade, per contro, di assistere talora a situazioni – fortunatamente rare – in cui, ricordando uno studioso, qualcuno si sforzi di mostrare che il celebrando aveva errato in qualche punto della sua interpretazione. Insomma, in queste ipotesi forse a prevalere è l’*esprit de géométrie*, un poco meno quello di *finesse*: ma è sempre preferibile il primo *esprit*, di cui non tutti sono evidentemente dotati dalla natura.

Per questo, la mia non intende affatto essere una critica (che apparirebbe *prima facie* quantomeno disdicevole), ma il tentativo di rintracciare le orme di quella maturazione di cui si tratta, e come questa avesse già un germe potente all’inizio della carriera della De Marini, per poi svilupparsi fino ad arrivare agli anni ’60-’70 del secolo scorso, per avanzare nella piena maturità, seguendo quel «percorso difficile ma condizionato soltanto da se stessi, dalla propria cultura, dalla propria sensibilità», di cui parlava Lanza nella citazione poco sopra riportata¹⁶.

Il lavoro a cui mi riferisco è stato pubblicato nel 1954 sul *Bullettino dell’Istituto di diritto romano*, presentato come classico contributo in rivista. Era, in realtà, ciò che normalmente è possibile definire quale ‘monografia sotto le

¹⁵ In M. Miglietta, ‘*Servus dolo occisus*’. Contributo allo studio del concorso tra ‘*actio legis Aquiliae*’ e ‘*iudicium ex lege Cornelia de sicariis*’, Napoli 2001, 282 e nt. 4, proponevo l’emendazione dell’edizione mommseniana con... *hoc continet hominem occisum. Non principaliter...*, e questo anche sulla scorta di una proposta avanzata da P. Voci, *Azioni penali in concorso tra loro*, in *SDHI*. 65, 1999, 22-23 ntt. 79-80.

¹⁶ Cfr. *supra*, nt. 14 (e testo a cui essa si riferisce).

mentite spoglie di un articolo – a differenza dei nostri giorni, in cui si vedono diverse monografie che, per contro, dissimulano poco più di un articolo (e talora neppure di grande qualità).

Franca De Marini aveva 27 anni quando – se non erro – è stato pubblicato quel saggio, il che vuol dire che ne aveva all'incirca (soltanto) 25 quando ha cominciato a studiare l'argomento. Era giovanissima. Ed è un testo ancora ineludibile, a distanza di ben settanta anni dalla sua uscita, da parte di chi decida di affrontare i problemi di pregiudizialità tra giurisdizione civile e giurisdizione criminale in diritto romano. La dimostrazione di questa affermazione sia data dal fatto che un giovane, anche promettente, studioso della scuola di Padova ha pubblicato, nei volumi in corso di edizione sul diritto penale romano, un interessante contributo espressamente dedicato al tema del concorso di azioni: buona parte di quelle pagine è debitrice degli studi del 1954 della Studiosa genovese¹⁷.

Tornando al punto, la De Marini affrontava – nello specifico – quel frammento importante (e, a tratti, anche tortuoso – al punto da essere stato ritenuto propriamente bizantino – e che ho avuto occasione di studiare)¹⁸, oggetto di rilievi testuali molto severi, soprattutto da parte delle frange estreme della critica interpolazionistica, la quale scorgeva in ogni passo del Digesto l'indebita e pesante (e sovente pedante) intrusione di Triboniano e dei Compilatori, i quali avrebbe sempre provveduto a modificare (anche sopprimendo), ora accrescendo, ora convertendo in altra forma e sostanza i testi originali, secondo loro esigenze ed intuizioni.

Per questo, a proposito dell'escerto del giurista di Tiro, gli interpolazionisti sono intervenuti per colpire interi periodi, come quello che va dalle parole *si dicatur* fino al predicato *praeiudicari*, nonostante si tratti – a ben considerare l'articolazione complessiva del frammento – di una rilevante domanda retorica, introdotta dal giureconsulto e destinata, per sua natura, ad aprire una parte essenziale della discussione e del suo sviluppo.

In particolare, Siber riteneva semplicemente che il passo si dovesse ridurre nel seguente periodo (peraltro di senso contrario al dettato di D. 47.10.7.1): *si dicatur homo iniuria occisus debet privato iudicio legis Corneliae praeiudicari*.

¹⁷ Alludo ad A. Zini, *Considerazioni circa alcune ipotesi di concorso tra repressione pubblica e privata in epoca classica*, in L. Garofalo (a c. di), *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive. I. Le discipline generali*, I.1, Napoli 2022, 1291 ss. (su cui vd. il giudizio positivo espresso in M. Miglietta, *Presentazione dell'opera 'Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive. I. Le discipline generali: i contributi di diritto criminale'*, in L. d'Amati, L. Garofalo (a c. di), *Scritti per Francesco Maria Silla*, Napoli 2024, 24).

¹⁸ Vd. M. Miglietta, *Elaborazione di Ulpiano e di Paolo intorno al 'certum dicere' nell'edictum 'generale' de iniuriis*, Lecce 2002 (in versione parzialmente ridotta, dal titolo *Intorno al 'certum dicere' nell'edictum 'generale' de iniuriis*, in *Labeo* 48, 2002, 208 ss.).

Tanto è vero che la stessa De Marini, nel suo contributo, definiva tale proposta come «radicale ricostruzione».

Nella temperie dell'interpolazionismo estremo si dubitava, pertanto, della genuinità di ogni avverbio, di varie forme verbali, si dubitava di numerose espressioni ritenute chiaro sintomo di intrusione giustiniana, delle particelle di collegamento, anche di diversi sostantivi, nonché di intere frasi, quando – per contro – un sereno confronto testuale, per esempio, e nel caso di specie, con Gai 3.213, ma anche con le Istituzioni imperiali (I. 4.3.10), oppure meglio ancora con una costituzione del *princeps* Gordiano III (salvata in CI. 3.35.3), della prima metà del III secolo d.C., quindi dell'epoca dello stesso Ulpiano, avrebbe potuto confermare la sostanziale attendibilità del contenuto di D. 47.10.7 pr.-1.

A questo proposito, se si procedesse ad un esperimento, consistente nel sopprimere in questo passo (indicando tra parentesi uncinata e in tondo) quanto è stato sospettato, ne resterebbe una porzione assolutamente irrilevante, del tutto insignificante per poter accedere all'interpretazione del pensiero del nostro giurista (essendo 'saltata', per questa via, persino la stessa clausola editale): nel *principium* resterebbero in vita le sole parole *praetor edixit*, senza alcun séguito, e il § 1 sarebbe da considerare per lo più integralmente insiticio (nonostante nella trascrizione del testo, che qui segue, sia mantenuta in corsivo, la prosecuzione '*Adquin – conveniri?*')¹⁹:

[*Praetor edixit: <'qui agit iniuriarum, certum dicat, quid iniuriae factum sit': quia qui famosam actionem intendit, non debet vagari cum discrimine alienae existimationis, sed designare et <certum specialiter> dicere, quam se iniuriam passum contendit.> – 1. <<Si dicatur homo iniuria occisus, numquid non debeat permittere praetor privato iudicio legi Corneliae praeiudicari? Idemque et si ita quis agere velit 'quod tu venenum dedisti hominis occidendi causa?' rectius igitur fecerit, si huiusmodi actionem non dederit.> Adquin solemus dicere, ex quibus causis publica sunt iudicia, ex his causis non esse nos prohibendos, quo minus et privato agamus. Est hoc verum, sed ubi non principaliter de ea re agitur, quae habet publicam executionem. Quid ergo de lege Aquilia dicimus? Nam et ea actio principaliter hoc continet, hominem occisum non principaliter: nam ibi principaliter de damno agitur, quod domino datum est, at in actione iniuriarum de ipsa caede vel veneno ut vindicetur, non ut damnum sarciat. Quid ergo, si quis idcirco velit iniuriarum agere, quod gladio caput eius percussum est? Labeo ait non esse prohibendum: neque enim utique hoc, inquit, intenditur, quod publicam habet animadversionem. Quod verum non est: cui enim dubium est etiam hunc dici posse Cornelia conveniri?>].*

([-]: intpl., in partic., von Beseler ~ De Marini).

¹⁹ Cfr. E. Levy, E. Rabel, *Index interpolationum* III, Weimar 1935, c. 514 *ad h.l.*, e Miglietta, '*Servus dolo occisus*' cit. 283 ss.

Da una simile opera di forte riduzione (*rectius*, di annientamento) del *fons* non potremmo trarre nulla di utile per la ricostruzione dell'istituto dell'*iniuria*. Il Siber, in particolare, lo bollava, infatti, nel complesso quale portatore di «vaghe chiacchiere», nonché frutto di una «sibillina teorizzazione»²⁰, peraltro «rimaneggiatissima» a dire di Arnò²¹. Dieter Nörr, dal canto suo, ancora in tempi relativamente recenti, giudicava il frammento semplicemente come «corrotto»²². Soltanto Kübler e Donatuti ritenevano fosse accorciato e manipolato, ma per lo più genuino²³. Wlassak ne salvava alcune parti²⁴.

Franca De Marini Avonzo, dal canto suo, presentava la fonte – adeguandosi di fatto al parere di von Beseler²⁵ – secondo questa forma: facendola, cioè, precedere e seguire da parentesi quadre («[*Praetor edixit – posse Cornelia conveniri?*]»)»²⁶, lasciando intendere di considerarla – sulla scorta della selva di critiche appena ricordate – per completamente alterata, tant'è vero che il Serrao giungeva a segnalare tale riprovazione come «eccessiva»²⁷.

4. In ogni caso, D. 47.10.7 pr-1 – pur caratterizzato da certa prolissità e dall'aver subito qualche alterazione (più per compressione che per modificazione del pensiero originario)²⁸ – risulta essere fondamentale per la trattazione del *praeiudicium* tra azioni in tema di *iniuria* e di *damnum*, in intersezione con l'argomento connesso della *occisio hominis*, e che sia da attribuire, pertanto, alla mano di Ulpiano.

La nostra Studiosa, tuttavia, pur prendendo avvio da una sorta di condanna formale del testo, ritenuto idoneo soltanto per l'analisi del diritto giustiniano (perché, da questo punto di vista, si tratta certamente di un testo di Giustiniano),

²⁰ Cfr. H. Siber, *Praeiudicia als Beweismittel*, in *Festschrift für L. Wenger zu seinem 70. Geburtstag*, 1, München 1944, 64-65.

²¹ Cfr. C. Arnò, *Le 'magnae varietates' in tema di 'lex Aquilia' e di 'concursum actionum'*, in *Studi in onore di S. Riccobono* 2, Palermo 1936, 183-184.

²² Vd. D. Nörr, *Causa mortis. Auf den Spuren einer Redewendung*, München 1986, 172 nt. 46.

²³ Vd. B. Kübler, *Atquin. Kritische Studien zur Interpolationenforschung*, in *ZSS.* 42, 1921, 537-538 e G. Donatuti, *Il soggetto passivo dell' 'iniuria'*, in *Studi in memoria di U. Ratti*, Milano 1934, 512 nt. 8.

²⁴ Cfr. M. Wlassak, *Die klassische Prozessformel: mit Beiträgen zur Kenntnis des Juristenberufes in der klassischen Zeit*, 1, Wien 1924, 65 nt. 19.

²⁵ Vd. G. von Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* 4, Tübingen 1920, 189-190.

²⁶ De Marini Avonzo, *Coesistenza e connessione* cit. 171 nt. 157 e, soprattutto, 172-173 (e vd. annotazione finale in coda all'appena precedente riproduzione di D. 47.10.7 pr.-1).

²⁷ Vd. F. Serrao, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956, 77 nt. 130,

²⁸ Vd. sopra, nt. 23 (e testo a cui essa si riferisce).

compone comunque una compiuta disamina, sorpassando – nella sostanza – il problema di critica testuale, senza negarlo in via di principio, ma procedendo comunque ad analizzare l'intera gamma di ipotesi che da quella fonte scaturiscono. E quindi – come ricordava giustamente Aldo Schiavone nel suo intervento – la De Marini interroga quel testo e lo fa parlare, con osservazioni che sono certamente plausibili²⁹.

Quel passo, infatti, risulta essere indispensabile per la piena comprensione del dibattito che Ulpiano ha offerto in materia di *iniuria*, in una sorta di vero e proprio trattato storico e giuridico insieme. Quel *fons* è, infatti, la porta di passaggio obbligato tra il libro LVI e il libro LVII del suo commentario all'editto, ed è – in altre parole – il punto di sutura tra la descrizione storica dell'istituto (meglio, degli istituti collegati all'*iniuria*), e l'analisi dei singoli editti particolari che ne (con)segue. Eliminare D. 47.10.7 pr.-1, con la sua ragionevole *laudatio* (*quia qui famosam actionem – se passum contendit*), legata alla clausola '*qui agit iniuriarum, certum dicat, quid iniuriae factum sit*', ossia estrapolato dalla palingenesi, significa far cadere l'intero impianto sistematico disegnato dal nostro giureconsulto. Ivi compresa la connessa questione relativa all'uccisione dolosa dello schiavo altrui, ragione per cui mi ero occupato della testimonianza.

Alla luce di tali considerazioni, si comprende anche la presenza della serie di serrate domande che riportano alla conclusione negativa già espressa da Labeone (*Labeo ait non esse prohibendum: neque enim utique hoc, inquit, intenditur, quod publicam habet animadversionem. Quod verum non est: cui enim dubium est etiam hunc dici posse Cornelia conveniri?*), per aprire all'esito invece positivo del concorso non più elettivo ma cumulativo di azioni che lo stesso Ulpiano suggeriva, in *sedes materiae* di *lex Aquilia*, in D. 9.2.5 pr. e in D. 9.2.23.9 (18 *ad ed.*)³⁰, e dunque con una coerenza complessiva – ripeto, al di là dei rilievi di natura testuale – che la De Marini aveva scorto con acutezza.

Vediamo allora procedere prepotentemente nell'opera della Studiosa il percorso di crescita scientifica, che diventa un autentico 'manifesto', e che si esprime compiutamente già nel lavoro *Critica testuale e studio storico del diritto* (come annota anche Carlo Lanza nel suo intervento che ho più sopra richiama-

²⁹ Del resto, sempre a sottolineare la parabola di maturazione del metodo, lo stesso autore sottolineava tra le qualità della *Critica testuale* (II edizione, Torino 1973) la lontananza della De Marini dal «pericolo distruttivo di filologie inattendibili (per esempio, certo interpolazionismo)»: vd. A. Schiavone, *Recensione*, in *Iura* 25.1, 1974, 187.

³⁰ Rispettivamente: *Sed et si quemcumque alium ferro se petentem quis occiderit, non videbitur iniuria occidisse: et si metu quis mortis furem occiderit, non dubitabitur, quin lege Aquilia non teneatur. Sin autem cum posset adprehendere, maluit occidere, magis est ut iniuria fecisse videatur: ergo et Cornelia tenebitur – Si dolo servus occisus sit, et lege Cornelia agere dominum posse constat: et si lege Aquilia egerit, praeiudicium fieri Corneliae non debet.*

to), dalle cui pagine traspare grande devozione per il suo maestro, e dove si afferma chiaramente e consapevolmente che è esistita una stagione caratterizzata da interpolazionismo esasperato, sorta di dubbio iperbolico delle fonti.

Basti scorrere i lunghi e puntigliosi elenchi proposti da Georg von Beseler, i quali costituiscono un autentico sterminio di espressioni interne alle fonti giustiniane. In una sola occasione mi è capitato di scorgere nei celebri *Beiträge*³¹ il giudizio «echt», a riguardo di un passo, e mi è parso fenomeno straordinario, avente quasi del miracoloso, poiché lo studioso tedesco dichiarava per autentico un termine: un *unicum*, un diamante sepolto in giardino. Ma von Beseler ha fatto ben diversa scuola, ad esempio, con Guarneri Citati³² e con molti altri³³, alla luce dei pregressi contributi di Henri Appleton³⁴.

Di qui la necessità del recupero – come afferma Franca De Marini Avonzo – della filologia, delle scienze umane, delle scienze sociali, l'attenzione al testo, l'attenzione alla problematica insomma, evidenziati con una pacatezza che Carlo Augusto Cannata definiva quale «serenità del libro»³⁵: espressione assai suggestiva, poiché sottolinea il fatto che la scrittura della Studiosa è privo di tensioni dialettiche anche nei rilievi alle tesi altrui, poiché si rinvengono critiche anche molto forti, sostanzialmente, ma espresse sempre con garbo, appunto con stile ed eleganza.

5. In conclusione, quindi, ne deduciamo grande considerazione per il testo, in sé considerato e per le sue interconnessioni culturali, accurata attenzione per l'analisi filologica e propensione a cogliere il senso della storia, di cui si diceva, nonché alle altre scienze umanistiche, al fenomeno evolutivo del diritto, inteso nel senso più ampio, e non soltanto nei costretti limiti del *ius romanum*.

³¹ Vd., in particolare, Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 1-5 cit. Ma la produzione interpolazionistica dell'Autore tedesco è assai ampia.

³² Cfr., in particolare, A. Guarneri Citati, *Indice delle parole e delle frasi ritenute interpolate nel Corpus iuris*, in *BIDR*, 33, 1923, 79-144, ulteriormente ampliato e – per così dire – 'perfezionato' in Id., *Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, Milano 1927.

³³ È forse appena l'occasione per ribadire che, con queste osservazioni, non si intende sostenere che i testi della *scientia iuris* romana non abbiano subito alterazioni: del resto – come è noto – lo afferma a chiare lettere lo stesso Giustiniano all'interno delle costituzioni programmatiche del *Corpus iuris* (vd., in particolare, constt. *Deo auctore* § 7; *Tanta* § 10; *Haec quae necessario* § 2; *Cordi* § 3; e cfr. J.F. Andrés Santos, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* 33, 2011).

³⁴ H. Appleton, *Des interpolations dans les Pandectes et des méthodes propres a les découvrir*, Paris 1895.

³⁵ Cfr. C.A. Cannata, *Franca De Marini ovvero della storia del diritto*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, 8 (le precise parole dello Studioso sono: «È un libro sereno»). Il concetto è ripreso ancora da Lanza, *Critica del testo e tardoantico* cit. 86.

In *Critica testuale* segue, tuttavia, quasi a sorpresa, l'offerta delle *Res gestae divi Augusti*, con agevole – e non solo per gli studenti – traduzione a fronte³⁶.

Perché questo particolare documento del *princeps*, e non già invece testi tratti dal Digesto?

Detto in altri termini, dopo le premesse di metodo e di critica testuale (che abbiamo cercato di ricostruire), ci si attenderebbe dalla De Marini la proposta di una selezione di fonti giurisprudenziali accolte nelle *Pandette*. La Studio-sa, nella premessa alla relativa parte del corso, propone una riflessione molto importante, poiché mostra d'essere consapevole che questo documento rappresenta una scelta eterodossa rispetto ad un classico lavoro esegetico condotto su frammenti del *Corpus iuris*.

«La scelta delle *Res gestae divi Augusti* come testo da esaminare nella parte speciale del corso di Esegesi può essere considerata come solo parzialmente rispondente alle premesse esposte nelle lezioni introduttivo»: sono, infatti, le parole della stessa De Marini a dichiararlo con estrema chiarezza³⁷.

Nello studio di questa testimonianza, unica nel suo genere, tuttavia, è possibile esercitare l'analisi filologica in relazione ad un linguaggio politico – poiché del testamento politico di Augusto si tratta –, e, seppure non necessariamente scritto di pugno dal *princeps*³⁸, è stato da questi – autentico autore – fortemente voluto in quei precisi termini, con quella precisa retorica autocelebrativa; un testo che – ovviamente – non ha subito interpolazioni, dal momento che il *monumentum Ancyranum* – «la regina delle iscrizioni»³⁹, secondo l'affermazione di Theodor Mommsen – consente di affrontare e di comprendere quale fosse la teoria dello Stato di Augusto, attraverso l'individuazione dell'ideologia degli antichi, ma anche attraverso il confronto con le ideologie dei moderni su quegli stessi temi.

Ancora la De Marini così prosegue: «Esse sono, in realtà, il testo fondamentale ed 'ufficiale' per la conoscenza della storia di Augusto, e quindi costituiscono la base delle infinite ricerche sul principato e sulla 'costituzione' augustea. Tutti i problemi di questo testo si trovano da qualche parte già enunciati se non risolti nella storiografia giuridica o politica, sicché chiunque incominci oggi un discorso

³⁶ Cfr. De Marini Avonzo, *Critica testuale e studio storico del diritto* cit. 103-131 (con rapida ma acuta 'Prefazione' 103-108).

³⁷ De Marini Avonzo, *Critica testuale e studio storico del diritto* cit. 103 (*incipit*). La parte della citazione, qui in corsivo, nell'originale è in tondo sottolineato.

³⁸ Vd. De Marini Avonzo, *Critica testuale e studio storico del diritto* cit. 109, che indicava l'opera come redatta «personalmente da Augusto». Sul punto, un poco più possibilista – ma sempre secondo la soluzione dell'autografia augustea – F. Guizzi, *Augusto. La politica della memoria*, Roma 1999, 35 ss., nel capitolo intitolato 'Augusto o un Ghost Writer?'.
³⁹ Cfr. De Marini Avonzo, *Critica testuale e studio storico del diritto* cit. 103.

sul tema difficilmente può augurarsi di giungere a dire qualcosa di nuovo»⁴⁰.

La *Critica testuale* conoscerà, quindi, altre due edizioni, l'ultima delle quali – firmata insieme a Carlo Lanza – giungerà fino al 2001, ulteriore prova di quella crescita continua di cui si diceva e di cui qui ho inteso parlare.

Se la cifra dello stile personale mi aveva colpito fin dal primo incontro, ancora mi impressiona l'elemento della vera grandezza degli (autentici) studiosi, la quale alberga nel loro sentimento di non avvertire, di non scorgere mai l'approdo conclusivo, la soluzione definitiva del problema studiato (e la sua presunta inconfutabilità), nel solco di una costante maturazione, di una ricerca che continua – senza dogmatiche conclusioni –, grandezza legata anche alla disponibilità a modificare il proprio assetto valoriale, e di convinzioni, con cui magari si è cominciato a studiare, e con cui si è cominciato a scrivere.

Massimo Miglietta
Università di Trento
massimo.miglietta@unitn.it

⁴⁰ *Ibid.*